

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia** 3
- Regolamento (CEE) n. 3126/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 3127/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- Regolamento (CEE) n. 3128/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 9
- Regolamento (CEE) n. 3129/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 10
- Regolamento (CEE) n. 3130/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 19 al 23 ottobre 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci 13
- Regolamento (CEE) n. 3131/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originarie della Turchia 14
- Regolamento (CEE) n. 3132/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 16

Prezzo : 14 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 3133/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei	18
* Regolamento (CEE) n. 3134/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni	21
* Regolamento (CEE) n. 3135/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento dei carciofi	23
* Regolamento (CEE) n. 3136/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento delle indivie scarole	25
* Regolamento (CEE) n. 3137/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine	27
* Regolamento (CEE) n. 3138/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento delle lattughe a cappuccio	29
* Regolamento (CEE) n. 3139/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi d'offerta comunitari dei carciofi, applicabili per la Spagna e il Portogallo	31
* Regolamento (CEE) n. 3140/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa per la campagna 1992/1993 i prezzi d'offerta comunitari delle indivie scarole, applicabili per la Spagna e il Portogallo	33
* Regolamento (CEE) n. 3141/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi d'offerta comunitari delle lattughe a cappuccio, applicabili per la Spagna e il Portogallo	35
* Regolamento (CEE) n. 3142/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, il prezzo d'offerta comunitario dei mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine, applicabile per la Spagna e il Portogallo	37
Regolamento (CEE) n. 3143/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1993	39
* Regolamento (CEE) n. 3144/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 16 e 74 (numeri d'ordine 40.0160 e 40.0740) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	42
* Regolamento (CEE) n. 3145/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 18, 58 e 59 (numeri d'ordine 40.0180, 40.0580 e 40.0590) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	44
* Regolamento (CEE) n. 3146/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 22 (numero d'ordine 40.0220) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	46

* Regolamento (CEE) n. 3147/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 20 (numero d'ordine 40.0200) originari della Malaysia, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	48
* Regolamento (CEE) n. 3148/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 9 (numero d'ordine 40.0090) originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	49
* Regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità	50
Regolamento (CEE) n. 3150/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 19 al 23 ottobre 1992 per le importazioni in Portogallo di prodotti del settore lattiero-caseario in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna	56
Regolamento (CEE) n. 3151/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania	57
Regolamento (CEE) n. 3152/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3053/92 che proroga per la seconda volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali	58
Regolamento (CEE) n. 3153/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	59
Regolamento (CEE) n. 3154/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	63
Regolamento (CEE) n. 3155/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	66

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

92/509/CEE:

* Decisione del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente la conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay	71
Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay	72
* Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione tra la Repubblica del Paraguay e la Comunità economica europea, firmato a Bruxelles in data 3 febbraio 1992	82

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CEE) n. 1364/91 della Commissione, del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata (GU n. L 130 del 25.5.1991)	83
Rettifica del regolamento (CEE) n. 3004/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settantottesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 (GU n. L 301 del 17.10.1992)	83

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3124/92 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1696/71 ⁽³⁾, sono definiti i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati; che l'articolo 2 dello stesso regolamento stabilisce le condizioni della certificazione del luppolo e dei prodotti a base di luppolo;

considerando che dopo l'istituzione dell'organizzazione comune di mercati del luppolo gli scambi di prodotti a base di luppolo hanno assunto un'importanza crescente; che appare necessario definire con maggiore precisione i termini «luppolo in polvere arricchito di luppolina» e «estratto di luppolo», nonché le caratteristiche dei prodotti a base di luppolo che possono essere immessi in libera pratica;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori; che è emerso che varie associazioni di produttori riconosciute nella Comunità hanno incontrato grandi difficoltà nella commercializzazione in comune del luppolo prodotto dai loro soci;

considerando che occorre incentivare le associazioni di produttori per incoraggiarle a commercializzare in comune la produzione dei loro soci per garantire ai coltivatori una migliore posizione sul mercato; che a tal fine è opportuno ridurre l'importo dell'aiuto per quelle associazioni che non praticano la commercializzazione in comune di tutta la produzione dei loro soci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. C 204 del 3. 8. 1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 234.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) «luppolo in polvere arricchito di luppolina»: il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo dopo l'eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;».

2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d) è sostituito dal testo seguente:

«d) «estratto di luppolo»: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;».

3) All'articolo 2 paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

«Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da b) a e), il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.»

4) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Fino al 31 dicembre 1996 i soci di un'associazione riconosciuta possono, se autorizzati da tale associazione, commercializzare tutta o parte della loro produzione conformemente a norme stabilite e controllate dall'associazione stessa. Tuttavia, tali associazioni di produttori devono perseguire l'obiettivo di commercializzazione, entro il 1° gennaio 1997, di tutta la produzione dei loro soci.»

5) Nell'articolo 12, paragrafo 5 la seguente lettera è aggiunta dopo la lettera b):

«c) Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un'associazione riconosciuta di produttori conformemente al paragrafo 3 e detta associazione non commercializzi tutta la produzione dei suoi soci, l'importo dell'aiuto è ridotto del 4 % per il raccolto del 1992, dell'8 % per il raccolto del 1993, del 12 % per il raccolto del 1994, del 15 % per il raccolto del 1995 e del 15 % per il raccolto del 1996. Per il 1991 e gli anni successivi almeno il 15 %

dell'aiuto concesso a tale associazione deve essere usato da quest'ultima per le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), cc) del regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (*).

Tuttavia qualora l'associazione di produttori commercializzi almeno la metà della produzione ottenuta dai suoi soci in un determinato raccolto la produzione venduta entro il 1° novembre 1992 non viene presa in considerazione per determinare se l'associazione ha venduto tutta la produzione dei suoi soci.

La Commissione controlla le attività di dette associazioni e riferisce al Consiglio, nella relazione sul raccolto del 1994, in merito all'evoluzione verso una commercializzazione integrale.

(*) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3858/87 (GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 27). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

REGOLAMENTO (CEE) N. 3125/92 DEL CONSIGLIO**del 26 ottobre 1992****relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che una gestione normale ed equilibrata dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine, entrato in vigore il 1° gennaio 1981⁽¹⁾, in appresso denominato «accordo del 1981», adattato dall'accordo in forma di scambio di lettere del 1990, entrato in vigore il 1° gennaio 1989⁽²⁾, è risultata impraticabile a seguito degli avvenimenti prodottisi, a partire dal 1991, sul territorio di tale Repubblica; che la creazione di nuove repubbliche parzialmente riconosciute dalla Comunità ha fatto apparire circostanze eccezionali che giustificano una modifica delle condizioni nelle quali l'accordo del 1981 viene gestito;

considerando che per evitare, per talune nuove repubbliche, una soluzione di continuità nei flussi degli scambi tradizionalmente esistenti grazie all'accordo del 1981 è d'uopo, pur salvaguardando la sostanza dell'accordo medesimo, sospendere il sistema di gestione e prevedere, a titolo provvisorio, che sia esclusivamente la Comunità a gestire il regime convenuto; che conseguentemente il rilascio di un titolo d'importazione non deve più dipendere dalla presentazione di un titolo d'esportazione iugoslavo e che occorre garantire un'equa ripartizione dei quantitativi concordati tra le diverse repubbliche;

considerando che ai fini di detta equa ripartizione delle importazioni tra le repubbliche di cui trattasi è opportuno stabilire alcune regole che consentano di controllare l'origine dei prodotti importati;

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio, del 1° giugno 1992, che proibisce gli scambi tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro⁽³⁾;

considerando che il presente regolamento lascia del pari impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del

12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La gestione del regime d'importazione di cui ai punti 9 e 10 dell'accordo del 1981 tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine e ai punti 2 e 3 dell'accordo di adeguamento del 1990 è sospesa e sostituita dal regime stabilito dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Per garantire il rispetto dell'accordo del 1981, in particolare dei quantitativi ivi specificati, qualsiasi importazione di prodotti interessati dall'accordo è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾. Il rilascio di detto titolo è subordinato al deposito di una cauzione a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo medesimo. La cauzione viene integralmente o parzialmente incamerata se entro tale periodo l'operazione non è realizzata o è realizzata solo parzialmente.

2. Ogni domanda di titolo d'importazione deve essere scortata da un documento che precisi la Repubblica d'origine dei prodotti in questione.

3. All'atto del rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti di cui all'accordo del 1981, attenzione particolare dev'essere rivolta all'equa ripartizione dei titoli tra le diverse repubbliche, tenendo segnatamente conto della ripartizione della produzione tra queste ultime.

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 23. 5. 1981, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 95 del 12. 4. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/227/CEE (GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25).

⁽⁵⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59).

4. Fintantoché sussiste il divieto di cui al regolamento (CEE) n. 1432/92, le domande di titoli d'importazione per i prodotti originari di Serbia e Montenegro sono respinte.

Articolo 3

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

2. Le modalità d'applicazione riguardano in particolare :

a) il rilascio dei titoli d'importazione in base al criterio indicato all'articolo 2, paragrafo 3 e, se del caso, la definizione di regole relative all'origine dei prodotti in questione ;

b) la sospensione delle importazioni originarie delle varie repubbliche per il resto di un anno, se nel corso dello stesso :

— le importazioni originarie delle diverse repubbliche oltrepassano i quantitativi previsti dall'accordo del 1981, oppure

— le singole importazioni provenienti da una delle repubbliche superano i quantitativi stabiliti attenendosi al principio di equa ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 ;

c) la sorveglianza, con riferimento alle medie mensili, dei prezzi all'importazione nei vari Stati membri delle carcasse di agnello e degli animali vivi originari delle repubbliche cui si applica il presente regolamento ;

d) le garanzie di origine che le varie repubbliche devono fornire prima della richiesta dei titoli d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ;

e) la determinazione di eventuali misure da adottare nel caso in cui in uno Stato membro si registrasse una flessione dei prezzi delle carcasse di agnello o di quelli degli animali vivi, importati dalle repubbliche, rivelatrice dell'esistenza di un problema ;

f) le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al regime d'importazione oggetto del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

REGOLAMENTO (CEE) N. 3126/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 ottobre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	135,19 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	135,19 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	165,38 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	165,38 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	134,49
1001 90 99	134,49 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	153,90 ⁽⁹⁾
1003 00 10	122,20
1003 00 90	122,20 ⁽¹¹⁾
1004 00 10	113,82
1004 00 90	113,82
1005 10 90	135,19 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	135,19 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	138,00 ⁽⁹⁾
1008 10 00	46,50 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	108,00 ⁽⁹⁾
1008 30 00	43,88 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	43,88
1101 00 00	201,16 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	228,34 ⁽⁹⁾
1103 11 10	268,15 ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	216,76 ⁽⁹⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3127/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 ottobre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	13,56
1001 90 99	0	0	0	13,56
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0,24	0,24	0,37
1004 00 90	0	0,24	0,24	0,37
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	18,98

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
1107 10 11	0	0	0	24,14	24,14
1107 10 19	0	0	0	18,03	18,03
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3128/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75, l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE)

n. 3035/80 e l'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevedono la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione dei cereali e del riso, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, è sospesa fino al 31 ottobre 1992 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3129/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 26 e 27 ottobre 1992 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 ⁽²⁾
1509 10 90	79,00 ⁽²⁾
1509 90 00	92,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽²⁾
1510 00 90	122,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3148/91.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽⁴⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3148/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3130/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992**

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 19 al 23 ottobre 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽¹⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/92⁽²⁾, ha fissato per il 1992 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci dal 19 al 23 ottobre 1992 per i formaggi della categoria 6 riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il mese di novembre 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità

domandata per la categoria 6 e sospendere il rilascio di titoli per i prodotti suddetti e per la sola Comunità a dieci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86, presentate per la Comunità a dieci dal 19 al 23 ottobre 1992 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari:

— della categoria 6 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza dell'8,80 %,

2. Il rilascio di titoli MCS per la Comunità a dieci è provvisoriamente sospeso per i prodotti della categoria 6.

3. Fatte salve le misure definitive che la Commissione potrebbe essere indotta a prendere, a partire dal 23 novembre 1992 possono essere presentate nuove domande di titoli MCS per tutti i prodotti, a valere sulla frazione del massimale indicativo applicabile a partire dal 1° dicembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3131/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originarie della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1413/92 della Commissione, del 27 maggio 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento dei limoni⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 50,57 ECU per 100 kg netti per il mese di ottobre 1992;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa, commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originarie della Turchia il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto, per due giorni di mercato consecutivi, ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁷⁾, occorre ripristinare l'aliquota del dazio doganale per detti limoni freschi al 4 %;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari della Turchia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 1,38 ECU per 100 kg netti.

2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione di tali prodotti è fissata al 4 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3132/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾ le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁸⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽⁹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni ⁽¹⁾
1107 10 19 000	87,00 ⁽¹⁾ ⁽¹⁾
1107 10 99 000	112,00 ⁽¹⁾ ⁽¹⁾
1107 20 00 000	131,00 ⁽¹⁾ ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Data l'assenza di una decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione COM(92) 275 dell'8 luglio 1992, si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che non è escluso che, per ragioni agrimonetarie, le restituzioni alle esportazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1993 siano ritoccate.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3133/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune disposizioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, conformemente agli accordi conclusi con vari paesi terzi mediterranei, la Comunità può decidere una differenziazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari di tali paesi, tenendo conto dei bilanci annui degli scambi stabiliti per prodotto e per paese in applicazione del regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei⁽²⁾;

considerando che l'esame delle prospettive delle correnti di esportazioni dei paesi terzi mediterranei, considerate nell'ambito dell'andamento generale del mercato comunitario, evidenzia l'opportunità di porre in essere la modulazione del prezzo di entrata per le arance, le clementine, i mandarini e altri simili ibridi di agrumi, nonché per i limoni e i pomodori;

considerando che, per ciascuno dei prodotti in causa, la modulazione del prezzo di entrata deve riguardare l'importo da dedurre, quale dazio doganale, dai corsi rappresentativi rilevati nella Comunità ai fini del calcolo del prezzo d'entrata di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽⁴⁾; che secondo i prodotti e le origini, per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito appaiono consone riduzioni pari ad un terzo, a seconda dei casi, o alla metà, da applicarsi durante i periodi di scambi; che tali riduzioni devono essere applicate limitatamente a quantitativi prestabiliti, in conformità degli accordi mediterranei;

considerando che la suddetta modulazione del prezzo di entrata è prevista per quantitativi determinati, che devono

essere contabilizzati durante i periodi fissati negli accordi; che tale contabilizzazione si effettua nel quadro del controllo statistico posto in essere per la gestione dei contingenti;

considerando che è tuttavia opportuno predisporre un sistema di sorveglianza comunitaria per i pomodori originari del Marocco importati nella Comunità durante il mese di maggio, dato che in questo periodo non si applicano contingenti;

considerando che non appena sono raggiunti i quantitativi previsti dagli accordi mediterranei e riportati nel presente regolamento la Commissione ne informa gli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti originari dei paesi terzi mediterranei in allegato, l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto della percentuale indicata nello stesso allegato nei periodi e limitatamente ai quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

1. Le importazioni di pomodori freschi o refrigerati di cui al codice NC 0702 00 originari del Marocco sono sottoposte a sorveglianza comunitaria nel corso del mese di maggio.

2. Le imputazioni ai quantitativi previsti si effettuano man mano che i prodotti vengono presentati in dogana sulla scorta di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata a tale quantitativo solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a decorrere dalla quale non è più applicabile il regime preferenziale.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi è constatato a livello comunitario in base alle importazioni imputate secondo le modalità stabilite nei commi precedenti.

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 23. 11. 1989, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 3, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra.

3. In caso di importazioni effettive, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rendiconti delle imputazioni ogni dieci giorni, trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni a decorrere dalla fine di ogni decade.

4. Non appena sono raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato, la Commissione comunica agli Stati membri

la data a decorrere dalla quale cessa di essere applicabile il regime preferenziale.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'applicazione del presente regolamento e, all'occorrenza, per il coordinamento con il regime di gestione dei contingenti tariffari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

MODULAZIONE PREZZO DI ENTRATA

Prodotti		Paesi terzi mediterranei	Quantità prevista negli accordi (t)	Periodi globali di contabilizzazione	Periodi di applicazione della modulazione	Importi da dedurre
Codice NC	Designazione delle merci					
ex 0805 10	Arance fresche o refrigerate	Israele	293 000	} dall'1. 7. 1992 al 30. 6. 1993 dall'1. 1. 1993 al 31. 12. 1993	} dall'1. 12. 1992 al 31. 5. 1993 dall'1. 1. 1993 al 31. 5. 1993 dall'1. 12. 1993 al 31. 12. 1993	Metà Metà Due terzi
		Marocco	265 000			
		Tunisia	28 000			
		Egitto	7 000			
		Cipro	67 000			
ex 0805 20	Mandarini e altri ibridi di agrumi freschi o refrigerati, escluse le clementine	Marocco Israele		} dall'1. 7. 1992 al 30. 6. 1993	dall'1. 11. 1992 a fine febbraio 1993 dall'1. 12. 1992 a fine febbraio 1993	Metà Metà
ex 0805 20	Clementine fresche o refrigerate	Marocco Israele	Marocco 110 000 Israele 14 200			
ex 0805 30 10	Limoni freschi o refrigerati	Cipro	15 000	} dall'1. 1. 1993 al 31. 12. 1993	dall'1. 1. 1993 al 31. 5. 1993 dall'1. 6. 1993 al 31. 12. 1993	Metà Due terzi
		Turchia	12 000			
		Israele	6 400			
0702 00	Pomodori freschi o refrigerati	Marocco	86 000	dal 15. 11. 1992 al 31. 5. 1993	dal 15. 11. 1992 al 20. 12. 1992 dall'1. 4. 1993 al 31. 5. 1993	Metà Due terzi
			di cui			
			— aprile 15 000 — maggio 10 000			

REGOLAMENTO (CEE) N. 3134/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992**

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽²⁾ ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2751/92 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino all'8 novembre 1992; che le previsioni di spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, un periodo I fino al 31 dicembre 1992 conformemente all'allegato;

considerando che è opportuno rammentare che, per garantire il funzionamento dell'MCS, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno

1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie⁽⁶⁾, la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1° luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni rientranti nei codici specificati in allegato sono indicati nell'allegato stesso.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

(Periodo dal 9 novembre al 31 dicembre 1992)

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 10	I
Lattughe a cappuccio	0705 11 10 e 0705 11 90	I
Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio	0705 19 00	I
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	I
Carote	ex 0706 10 00	I
Carciofi	0709 10 00	I
Uve da tavola	0806 10 15	I
Meloni	0807 10 90	I

REGOLAMENTO (CEE) N. 3135/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento dei carciofi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di carciofi, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione dei carciofi raccolti durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al mese di settembre dell'anno successivo; che i quantitativi minimi raccolti durante i mesi da luglio a ottobre non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali mesi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 1° novembre e fino al 30 giugno dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

— dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede la riduzione dei prezzi agricoli fissati in ecu al momento in cui acquista efficacia la modifica del tasso di conversione agricolo che interviene, a seguito dello smantellamento dei divari monetari trasferiti, all'inizio della campagna di commercializzazione successiva ad un riallineamento monetario; che, nel quadro dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi creati dai riallineamenti intervenuti dal 13 al 17 settembre 1992, occorre dividere i prezzi in ecu per il coefficiente di riduzione dei prezzi agricoli fissato a 1,002650 dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2735/92 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

— dal 1° novembre al 31 dicembre 1992 :	89,99 ;
— dal 1° gennaio al 30 aprile 1993 :	79,35 ;
— maggio 1993 :	74,95 ;
— giugno 1993 :	63,95.

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento dei carciofi (codice NC 0709 10 00), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3136/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento delle indivie scarole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di indivie scarole (*Cichorium endivia* L. var. *latifolia*), è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle indivie scarole raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno successivo; che i quantitativi minimi importati dal 1° luglio al 14 novembre e dal 1° aprile al 30 giugno dell'anno successivo non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 15 novembre fino al 31 marzo dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità:

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,
- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la

campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento delle indivie scarole (codice NC 0705 29 00), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

- | | |
|---------------------------|--------|
| — dal 15 novembre 1992 al | |
| 31 gennaio 1993: | 58,79; |
| — dal 1° febbraio 1993 al | |
| 31 marzo 1993: | 63,44. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3137/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1992

che fissa, per la campagna 1992/1993, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di mandarini, è necessario fissare per tale prodotto un prezzo di riferimento valido anche per i tangerini, per i satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine;

considerando che la commercializzazione dei mandarini raccolti durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al 15 maggio dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato durante il mese di ottobre così come dal 1° marzo al 15 maggio dell'anno successivo rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare i prezzi di riferimento soltanto a partire dal 1° novembre e fino alla fine di febbraio dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari

dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

— dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata, ai sensi dello stesso articolo 23, paragrafo 2, delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso o che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede la riduzione dei prezzi agricoli fissati in ecu al momento in cui acquista efficacia la modifica del tasso di conversione agricolo che interviene, a seguito dello smantellamento dei divari monetari trasferiti, all'inizio della campagna di commercializzazione successiva ad un riallineamento monetario; che, nel quadro dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi creati dai riallineamenti intervenuti dal 13 al 17 settembre 1992, occorre dividere i prezzi in ecu per il coefficiente di riduzione dei prezzi agricoli fissato a 1,002650 dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2735/92 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilking e altri simili ibridi di agrumi freschi, escluse le clementine (codici NC 0805 20 30, 50,

70, 90), espresso in ecu per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio :

dal 1° novembre 1992 al 28 febbraio 1993 : 27,64.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3138/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento delle lattughe a cappuccio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di lattughe a cappuccio, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle lattughe a cappuccio raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno successivo; che i quantitativi minimi importati dal 1° luglio al 31 ottobre e il mese di giugno non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese della campagna precedente sostenute per il trasporto dei prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,
- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato

membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento delle lattughe a cappuccio (codici NC 0705 11 10 e 0705 11 90), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

- dal 1° novembre al 31 dicembre 1992: 70,82;
- dal 1° gennaio al 28 febbraio 1993: 76,11;
- dal 1° marzo al 31 maggio 1993: 82,90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3139/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi d'offerta comunitari dei carciofi, applicabili per la Spagna e il Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti (CEE) n. 3709/89⁽¹⁾ e (CEE) n. 3648/90⁽²⁾ del Consiglio, che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari dei carciofi provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1° novembre al 30 giugno dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese sostenute per l'imballaggio ed il trasporto dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel

triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che, tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede la riduzione dei prezzi agricoli fissati in ecu al momento in cui acquista efficacia la modifica del tasso di conversione agricolo che interviene, a seguito dello smantellamento dei divari monetari trasferiti, all'inizio della campagna di commercializzazione successiva ad un riallineamento monetario; che, nel quadro dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi creati dai riallineamenti intervenuti dal 13 al 17 settembre 1992, occorre dividere i prezzi in ecu per il coefficiente di riduzione dei prezzi agricoli fissato a 1,002650 dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2735/92 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari dei carciofi, per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 giugno 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, i prezzi d'offerta comunitari dei carciofi (codice NC 0709 10 00) applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo, espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

— dal 1° novembre 1992	
al 31 dicembre 1992 :	89,75 ;
— dal 1° gennaio 1993	
al 30 aprile 1993 :	73,04 ;
— maggio 1993 :	60,96 ;
— giugno 1993 :	47,45.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3140/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che fissa per la campagna 1992/1993 i prezzi d'offerta comunitari delle indivie scarole, applicabili per la Spagna e il Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3709/89 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3648/90 ⁽²⁾, che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che a norma degli articoli 152 e 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per le indivie scarole, provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 15 novembre al 31 marzo dell'anno successivo;

considerando che a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le indivie scarole, per il periodo dal 15 novembre 1992 al 31 marzo 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, i prezzi d'offerta comunitari per le indivie scarole, (codice NC 0705 29 00) applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo, espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— dal 15 novembre 1992	
al 31 gennaio 1993:	57,30
— dal 1° febbraio 1993	
al 31 marzo 1993:	60,01.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3141/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1992

che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi d'offerta comunitari delle lattughe a cappuccio, applicabili per la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti (CEE) n. 3709/89 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3648/90 ⁽²⁾ del Consiglio, che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per le lattughe a cappuccio provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1° novembre al 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese sostenute per l'imballaggio ed il trasporto dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che, tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più

periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le lattughe a cappuccio, per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 maggio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, i prezzi d'offerta comunitari per le lattughe a cappuccio (codici NC 0705 11 10 e 0705 11 90) applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo, espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— dal 1° novembre al 31 dicembre 1992:	70,70;
— dal 1° gennaio al 28 febbraio 1993:	75,60;
— dal 1° marzo al 31 maggio 1993:	82,34.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3142/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992**

che fissa, per la campagna 1992/1993, il prezzo d'offerta comunitario dei mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine, applicabile per la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3709/89 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3648/90 ⁽²⁾, che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare un prezzo d'offerta comunitario per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine, provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1° novembre e fino alla fine di febbraio dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese sostenute per il trasporto e l'imballaggio dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e

tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che, tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede la riduzione dei prezzi agricoli fissati in ecu al momento in cui acquista efficacia la modifica del tasso di conversione agricolo che interviene, a seguito dello smantellamento dei divari monetari trasferiti, all'inizio della campagna di commercializzazione successiva ad un riallineamento monetario; che, nel quadro dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi creati dai riallineamenti intervenuti dal 13 al 17 settembre 1992, occorre dividere i prezzi in ecu per il coefficiente di riduzione dei prezzi agricoli fissato a 1,002650 dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2735/92 della Commissione ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire un prezzo di offerta comunitario per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine, per il periodo dal 1° novembre 1992 al 28 febbraio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, il prezzo d'offerta comunitario per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine, (codice NC 0805 20 30, 50, 70 e 90) applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo,

espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

dal 1° novembre 1992 al 28 febbraio 1993: 27,57.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3143/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle
restituzioni all'esportazione di olio d'oliva per il periodo dal 1° novembre 1992 al
31 ottobre 1993**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare gli articoli 5 e 7,

considerando che le informazioni disponibili sulla situazione del mercato mondiale dell'olio d'oliva non sembrano sufficienti per fissare le restituzioni unicamente secondo la procedura normale; che è pertanto opportuno prevedere, per i prossimi mesi, la possibilità di fissare gli importi della restituzione secondo la procedura di gara, disponendo l'apertura di una gara permanente;

considerando che, a motivo di talune particolarità della domanda di olio d'oliva sul mercato mondiale, è opportuno prevedere la possibilità di modificare alcune condizioni della gara permanente;

considerando che, a motivo della specificità della gara, è opportuno prevedere, per il suo svolgimento, modalità che consentano agli operatori dei vari Stati membri di partecipare a parità di condizioni, fatte salve determinate garanzie relative alla validità dell'offerta;

considerando che, ai fini del corretto svolgimento della gara, è opportuno stabilire le procedure di decisione relative alla fissazione delle restituzioni e all'aggiudicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92 ⁽⁵⁾, stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2101/92 ⁽⁷⁾, stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti

agricoli; che i regolamenti citati si applicano all'olio d'oliva; che è opportuno completare tali disposizioni comuni con talune disposizioni particolari;

considerando l'accresciuto interesse di estendere l'utilizzazione dell'ecu ad un numero maggiore di operatori commerciali comunitari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva delle seguenti sottovoci:

- 1509 10 90
- 1509 90 00
- 1510 00 90.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 31 ottobre 1993. Durante il suo periodo di validità si procede a gare parziali mensili.

Articolo 2

Nell'ambito della presente gara e secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, la Commissione può:

- a) indire gare a destinazione obbligatoria (gare specifiche) in rapporto alla domanda di olio di taluni paesi terzi;
- b) limitare le qualità o le quantità che possono formare oggetto di offerte;
- c) annullare una o più gare parziali prima della data prevista per la presentazione delle offerte;
- d) escludere dalla gara determinati paesi di destinazione o prevedere la concessione di restituzioni differenziate secondo il paese di destinazione.

Articolo 3

1. I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:

- per i mesi di novembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre: dal 5 al 9, alle ore 13 e dal 19 al 23, alle ore 13;
- per i mesi di agosto: dal 19 al 23 alle ore 13;
- per il mese di dicembre: dal 10 al 14, alle ore 13.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

L'ora limite è l'ora locale del Belgio. Se in uno Stato membro il giorno di scadenza del termine è festivo per l'organismo incaricato di ricevere le offerte, il termine scade alle ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente.

2. Gli interessati partecipano alla gara depositando un'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telexscritto, telecopiata o telegramma indirizzato a detto organismo.

L'operatore che partecipa a una gara per più qualità, presentazioni o, se del caso, paesi di destinazione deve presentare un'offerta separata per ciascun caso.

3. Nell'offerta sono precisati:

- a) il regolamento che indice la gara nonché la gara parziale o specifica alla quale l'offerta si riferisce;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) la quantità, la qualità e la sottovoce dell'olio d'oliva da esportare, nonché la presentazione dell'olio distinguendo l'olio d'oliva in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri e l'olio d'oliva diversamente presentato;
- d) il paese di destinazione, qualora la restituzione sia differenziata secondo la destinazione;
- e) l'importo della restituzione all'esportazione per 100 kg di olio d'oliva, espresso in ecu;
- f) l'importo della cauzione da costituire per il quantitativo di olio d'oliva di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se:

- a) il quantitativo da esportare è pari almeno a 5 t di una stessa qualità, per l'olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, e a 20 t di una stessa qualità, per l'olio d'oliva diversamente presentato;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte viene fornita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- c) essa contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 3.

5. L'offerta è valida soltanto per una gara parziale o, se del caso, per una gara specifica. Nell'offerta può essere indicato che essa si considera presentata soltanto se il quantitativo aggiudicato rappresenta la totalità o una determinata parte del quantitativo offerto.

6. L'offerta nonché le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 sono formulate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente riceve l'offerta.

7. Non sono prese in considerazione le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenenti condizioni diverse da quelle in esso previste.

8. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 4

1. Gli offerenti costituiscono una cauzione di 10 ecu per 100 kg di olio d'oliva da esportare. Per gli aggiudicatari, tale cauzione corrisponde a quella richiesta per il rilascio del titolo di esportazione.

2. Alle cauzioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾. Gli obblighi di cui al paragrafo 3, lettera b), nonché l'osservanza dei termini prescritti costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento citato.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto:

- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari:
 - per il quantitativo per il quale essi hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 9, ferma restando l'applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88,
 - se, ove la restituzione fissata nell'ambito della gara si applichi soltanto per taluni paesi terzi, viene fornita la prova che l'olio d'oliva è giunto a destinazione.

Articolo 5

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute a conservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate senza indugio per telexscritto o per telecopiata alla Commissione, in forma anonima.

Articolo 6

1. Alla luce della situazione e del prevedibile andamento del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità e sul mercato mondiale e in base alle offerte ricevute, si procede secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE alla fissazione di un massimale della restituzione all'esportazione per ciascuna delle sottovoci di cui all'articolo 1. La fissazione ha luogo entro e non oltre l'ottavo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. Secondo la stessa procedura può inoltre essere deciso:

- di fissare un quantitativo massimo per ogni gara parziale;
- di non dare seguito a una determinata gara parziale o specifica.

3. Le restituzioni sono differenziate in funzione della presentazione, a seconda che l'olio d'oliva sia condizionato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri o sia diversamente presentato.

4. Ove sia prevista una differenziazione delle destinazioni, le restituzioni sono fissate in funzione della particolare situazione di ciascun paese di destinazione.

5. L'importo della restituzione è adeguato durante il periodo di validità del titolo di esportazione di cui all'articolo 9 in funzione della variazione del prezzo di entrata intervenuta tra il giorno di entrata in vigore della restituzione e il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione.

6. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, primo trattino, se viene fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, è dichiarato aggiudicatario (sono dichiarati aggiudicatari) l'offerente (gli offerenti) la cui offerta, per il quantitativo in essa indicato, è uguale o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione.

Articolo 7

1. Se per una gara parziale è stato fissato un quantitativo massimo, l'aggiudicazione viene effettuata sulla base dell'entità della restituzione, partendo dall'offerente la cui offerta indica la restituzione all'esportazione meno elevata, sino a esaurimento del quantitativo massimo.

2. Tuttavia, se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo

massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte che indicano la stessa restituzione e che, in caso di accettazione della totalità dei quantitativi in esse indicati, porterebbero al superamento del quantitativo massimo, sono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta, ovvero
- per aggiudicatario, sino a concorrenza di un volume massimo da determinare.

Articolo 8

L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Detto organismo rilascia altresì agli aggiudicatari, per il quantitativo loro attribuito, un titolo di esportazione recante, nella casella 18 a), la restituzione indicata nell'offerta e nel quale sono inoltre precisate la qualità, la presentazione e, se del caso, la destinazione dell'olio.

Articolo 9

L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare, entro il periodo di validità del titolo di esportazione che gli è stato rilasciato, l'olio d'oliva corrispondente, per ciò che riguarda la quantità, la qualità e la presentazione, a quanto indicato nell'offerta, se del caso verso il paese di destinazione precisato nell'offerta stessa.

L'obbligo di cui sopra non è trasmissibile.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3144/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 16 e 74 (numeri d'ordine 40.0160 e 40.0740) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 16 e 74 (numeri d'ordine 40.0160 e 40.0740) originari dell'India il massimale è fissato rispettivamente a 99 000 e 67 000 pezzi; che in data 27 febbraio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 2 novembre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6203 12 00	
		6203 19 10	
		6203 19 30	
		6203 21 00	
		6203 22 80	
		6203 23 80	
		6203 29 18	
		6211 32 31	
		6211 33 31	
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci
		6104 12 00	
		6104 13 00	
		ex 6104 19 00	
		6104 21 00	
		6104 22 00	
		6104 23 00	
		ex 6104 29 00	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3145/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 18, 58 e 59 (numeri d'ordine 40.0180, 40.0580 e 40.0590) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 18, 58 e 59 (numero d'ordine 40.0180, 40.0580 e 40.0590) originari dell'India il massimale è fissato rispettivamente a 112, 3 675 e 310 tonnellate; che in data 30 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 2 novembre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0180	18 (tonnellate)	6207 11 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia
		6207 19 00	
		6207 21 00	
		6207 22 00	
		6207 29 00	
		6207 91 00	
		6207 92 00	
		6207 99 00	
		6208 11 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
		6208 19 10	
		6208 19 90	
		6208 21 00	
		6208 22 00	
		6208 29 00	
		6208 91 10	
		6208 91 90	
		6208 92 10	
		6208 92 90	
		6208 99 00	
40.0580	58 (tonnellate)	5701 10 10	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati
		5701 10 91	
		5701 10 93	
		5701 10 99	
		5701 90 10	
		5701 90 90	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0590	59 (tonnellate)	5702 10 00	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58
		5702 31 10	
		5702 31 30	
		5702 31 90	
		5702 32 10	
		5702 32 90	
		5702 39 10	
		5702 41 10	
		5702 41 90	
		5702 42 10	
		5702 42 90	
		5702 49 10	
		5702 51 00	
		5702 52 00	
		ex 5702 59 00	
		5702 91 00	
		5702 92 00	
		ex 5702 99 00	
		5703 10 10	
		5703 10 90	
		5703 20 11	
		5703 20 19	
		5703 20 91	
		5703 20 99	
		5703 30 11	
		5703 30 19	
		5703 30 51	
		5703 30 59	
		5703 30 91	
		5703 30 99	
		5703 90 10	
		ex 5703 90 90	
		5704 10 00	
		5704 90 00	
		5705 00 10	
		5705 00 31	
		5705 00 39	
		ex 5705 00 90	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3146/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 22 (numero d'ordine 40.0220) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 22 (numero d'ordine 40.0220) originari dell'Indonesia il massimale è fissato a 649 tonnellate; che in data 6 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Indonesia:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 2 novembre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0220	22 (tonnellate)	5508 10 11	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
		5508 10 19	
		5509 11 00	
		5509 12 00	
		5509 21 10	
		5509 21 90	
		5509 22 10	
		5509 22 90	
		5509 31 10	
		5509 31 90	
		5509 32 10	
		5509 32 90	
		5509 41 10	
		5509 41 90	
		5509 42 10	
		5509 42 90	
		5509 51 00	
		5509 52 10	
		5509 52 90	
		5509 53 00	
		5509 59 00	
		5509 61 10	
		5509 61 90	
		5509 62 00	
		5509 69 00	
		5509 91 10	
		5509 91 90	
		5509 92 00	
		5509 99 00	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3147/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 20 (numero d'ordine 40.0200) originari della Malaysia, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 20 (numero d'ordine 40.0200) originari della Malaysia il massimale è fissato a 232 tonnellate che in data 18 agosto 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 2 novembre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Malaysia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3148/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 9 (numero d'ordine 40.0090) originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 9 (numero d'ordine 40.0090) originari dello Sri Lanka il massimale è fissato a 131 tonnellate; che in data 26 marzo 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dello Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 2 novembre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dello Sri Lanka:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0090	9 (tonnellate)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone, diversi da quelli a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (¹), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (³), in particolare gli articoli 2, paragrafo 4, e 12,

considerando che dall'esperienza acquisita dopo qualche anno di gestione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3730/87 emerge l'opportunità di adeguare le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 583/91 (⁵); che per ragioni di chiarezza e di praticità è opportuno sostituire il regolamento da ultimo citato con il presente regolamento;

considerando che è innanzitutto necessario semplificare la procedura e le modalità di redazione del piano annuo di distribuzione dei prodotti provenienti dalle scorte d'intervento che la Commissione elabora in base ai dati forniti dagli Stati membri, nonché modificare il calendario della distribuzione tenendo conto, da un lato, del fabbisogno di distribuzione ai beneficiari e, dall'altro, delle esigenze connesse alla gestione finanziaria delle scorte d'intervento;

considerando che la fornitura di prodotti agricoli e di derrate alimentari agli indigenti della Comunità si effettua, di massima, sotto forma di prodotti condizionati o trasformati, ottenuti a partire da prodotti svincolati dai magazzini d'intervento comunitari; che, tuttavia, tale obiettivo può essere conseguito anche fornendo prodotti agricoli o derrate alimentari appartenenti alla stessa categoria di prodotti reperendoli sul mercato comunitario; che, in tal caso, il pagamento della fornitura si effettua attraverso la cessione di prodotti da ritirare presso i magazzini d'intervento;

considerando che per una corretta gestione del regime è necessario, quando la fornitura si riferisce a prodotti trasformati o oggetto di un confezionamento speciale, organizzare un invito a presentare offerte per stabilire le condizioni di fornitura meno onerose;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni per il rimborso alle organizzazioni caritative delle spese connesse al trasporto dei prodotti, nonché, se del caso, delle spese amministrative, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili; considerando che per il rimborso delle spese di trasporto si applicano tassi forfettari; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di determinare tali spese nell'ambito di una procedura di gara; che è altresì opportuno stabilire le modalità di contabilizzazione del valore dei prodotti usciti dai magazzini d'intervento da imputare alle spese del FEAOG, sezione garanzia, nonché le modalità applicabili in caso di trasferimento di scorte di prodotti da uno Stato membro all'altro;

considerando che è opportuno stabilire i tassi applicabili per la conversione del valore di contabilizzazione dei prodotti e per la conversione delle spese di trasporto e delle spese amministrative; che, per queste varie spese, per evitare distorsioni di origine monetaria è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, pur rispettando l'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (⁶), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 (⁷), recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, tale tasso deve essere pubblicato;

considerando che, data la finalità del presente regime e la natura dei trasferimenti di prodotti d'intervento, è giustificato non applicare importi compensativi monetari od eventuali modalità nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che è opportuno che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia all'inizio del periodo di esecuzione del piano di distribuzione, ossia a decorrere dal 1° ottobre 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

(¹) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

(²) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(³) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(⁴) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

(⁵) GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 32.

(⁶) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

(⁷) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri che intendono attuare l'azione, istituita dal regolamento (CEE) n. 3730/87, a favore degli indigenti nella Comunità, ne informano ogni anno la Commissione, al più tardi il 15 febbraio precedente il periodo d'esecuzione del piano annuale di cui all'articolo 2.
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 maggio :
 - a) i quantitativi di ciascun prodotto, espressi in tonnellate, necessari per eseguire il piano sul loro territorio nell'esercizio in questione ;
 - b) sotto quale forma i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari ;
 - c) i criteri di ammissibilità dei beneficiari ;
 - d) eventualmente, l'aliquota delle spese che possono essere poste a carico dei beneficiari, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87.

Articolo 2

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione adotta un piano annuale di distribuzione, per Stato membro, dei prodotti provenienti dalle scorte d'intervento. Per la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri, la Commissione tiene conto delle stime più attendibili circa il numero degli indigenti negli Stati membri in questione, nonché dell'esperienza e delle utilizzazioni degli anni precedenti.
2. Prima di redigere il piano annuale, la Commissione consulta le principali organizzazioni che conoscono i problemi degli indigenti nella Comunità.
3. Il piano prevede, in particolare :
 - a) il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte d'intervento per essere distribuito negli Stati membri ;
 - b) i mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno degli Stati membri e
 - c) gli stanziamenti destinati alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento di cui all'articolo 7.
4. La Commissione provvede quanto prima alla pubblicazione del piano.

Articolo 3

1. Il periodo di esecuzione del piano, che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, riguarda le

operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento dal 1° ottobre al 31 agosto.

2. Durante il periodo di esecuzione del piano gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche relative a tale esecuzione, che non possono tuttavia comportare un aumento delle spese previste. Tale comunicazione comprende i dati necessari.
3. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione, al più tardi entro la fine di aprile del periodo di esecuzione, sulle prevedibili riduzioni di spesa relativa all'applicazione del piano.

La Commissione può destinare le risorse inutilizzate ad altri Stati membri.

Articolo 4

1. L'esecuzione del piano comprende la fornitura dei prodotti ritirati dai depositi d'intervento.
2. Qualora la fornitura riguardi prodotti trasformati e/o condizionati, le competenti autorità di ciascuno Stato membro organizzano o fanno organizzare una gara per stabilire le condizioni di fornitura meno costose. Alla gara partecipano tre offerenti.

La gara riguarda :

- le spese di trasformazione o di condizionamento dei prodotti provenienti dalle scorte di intervento, oppure
 - il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, eventualmente condizionati, che possono essere ottenuti utilizzando i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento mediante la fornitura in pagamento del prodotto di base ;
 - o il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibile o reperibile sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento e appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.
3. Gli Stati membri possono prevedere che la fornitura verta altresì sul trasporto dei prodotti fino ai magazzini dell'organizzazione caritativa ed, eventualmente, sulla distribuzione ai beneficiari. In tal caso, la fornitura è aggiudicata nel quadro di una gara cui partecipino almeno tre offerenti.

Articolo 5

1. Ai fini della contabilizzazione da parte del FEOG, sezione garanzia, e fatto salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (¹), il valore contabile dei prodotti d'intervento, mobilitati nel quadro del presente regolamento corrisponde, per ogni esercizio, al prezzo d'intervento in vigore il 1° ottobre.

La conversione in moneta nazionale si effettua in base ai tassi di conversione agricoli applicabili il 1° ottobre.

(¹) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

Per le carni bovine, al prezzo d'intervento si applicano i coefficienti indicati nell'allegato I.

2. Qualora i prodotti d'intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero e lo Stato membro destinatario lo registra nelle entrate, a titolo del mese di uscita, al prezzo e al tasso determinati conformemente al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Su richiesta debitamente giustificata, presentata dalle competenti autorità di ciascuno Stato membro, gli organismi incaricati della distribuzione dei prodotti ottengono, sulla base dei tassi stabiliti nell'allegato II, il rimborso delle spese di trasporto sul territorio nazionale dai magazzini d'intervento al luogo di fabbricazione e/o condizionamento e da lì ai depositi delle organizzazioni caritative.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro ottiene il rimborso delle spese di fornitura, comprese le spese di trasporto ed eventualmente di distribuzione, in base all'offerta più favorevole presentata nel quadro della gara.

3. Su richiesta debitamente giustificata, presentata dai suddetti organismi, le competenti autorità di ciascuno Stato membro possono rimborsare le spese amministrative connesse con le forniture previste dal presente regolamento, nei limiti dell'1 % del valore dei prodotti messi a loro disposizione, determinato in base all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Le spese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono rimborsate agli Stati membri nei limiti dei mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 7

1. Qualora i prodotti previsti dal piano non siano disponibili nei magazzini d'intervento situati sul territorio dello Stato membro in cui sono richiesti, quest'ultimo presenta alla Commissione una richiesta di trasferimento con tutte le indicazioni relative all'ubicazione delle scorte, alle distanze e alle quantità in causa. Se la domanda risulta ingiustificata, la Commissione è tenuta a motivare il rifiuto del trasferimento.

2. In caso di trasferimento, le spese di trasporto sono assunte dalla Comunità e vengono rimborsate allo Stato membro in base ai tassi fissati nell'allegato II. Tale spesa è imputata agli stanziamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c). Una volta che gli stanziamenti siano stati interamente attribuiti, qualsiasi finanziamento comunitario supplementare per i trasporti intracomunitari viene concesso conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4.

Le spese di trasporto non possono essere oggetto di pagamenti in natura né di scambi di prodotti.

Le autorità competenti determinano le condizioni relative alla costituzione e allo svincolo della cauzione che deve essere depositata dal trasportatore. Esse accertano che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate.

3. I prodotti trasferiti non sono soggetti al regime degli importi compensativi adesione né al meccanismo complementare applicabile agli scambi.

4. Lo Stato membro di destinazione comunica allo Stato membro fornitore l'identità dell'aggiudicatario dell'operazione di trasferimento. All'atto della presa in consegna dei prodotti, l'aggiudicatario deve impegnarsi a comprovare l'avvenuto trasferimento dei prodotti nello Stato membro destinatario.

Il trasferimento dei prodotti si considera comprovato dalla presentazione di un documento di presa in consegna rilasciato dall'organismo d'intervento destinatario.

La dichiarazione di spedizione rilasciata dall'organismo d'intervento di partenza reca una delle seguenti diciture:

- Transferencia de productos de intervención — Aplicación del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 3149/92 y del apartado 3 del artículo 21 del Reglamento (CEE) n° 3154/85
- Overførsel af interventionsprodukter — anvendelse af artikel 7, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3149/92 og artikel 21, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3154/85
- Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92 und Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3154/85
- Μεταφορά προϊόντων παρεμβάσεως — εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 και του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3154/85
- Transfer of intervention products — Application of Article 7 (4) of Regulation (EEC) No 3149/92 and Article 21 (3) of Regulation (EEC) No 3154/85
- Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3149/92 et de l'article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3154/85
- Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3149/92 e dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3154/85
- Overdracht van interventieprodukten — toepassing van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3149/92 en van artikel 21, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3154/85
- Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n° 4 do artigo 7° do Regulamento (CEE) n° 3149/92 e do n° 3 do artigo 21° do Regulamento (CEE) n° 3154/85.

5. Le spese di trasporto sono pagate dallo Stato membro destinatario dei prodotti in questione sulla base dei quantitativi effettivamente giunti a destinazione.

6. Le eventuali perdite sono contabilizzate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 8

In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, gli importi stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 7 sono convertiti in moneta nazionale in base al tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, applicabile il 1° ottobre dell'anno di esecuzione del piano.

Articolo 9

Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che :

- i prodotti d'intervento messi a disposizione siano destinati all'uso e ai fini previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87 ;
- le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino le seguenti diciture sull'imballaggio : « Aiuto CEE » ;
- le organizzazioni incaricate dell'attuazione del piano tengano un'adeguata contabilità, corredata dei documenti giustificativi, e ne consentano l'accesso alle

competenti autorità per i controlli che esse ritengano necessari.

Articolo 10

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione entro la fine del mese di marzo una relazione sull'esecuzione del piano nel loro territorio durante l'esercizio precedente. Tale relazione comprende un bilancio di esecuzione da cui risultino :

- i quantitativi dei vari prodotti presi in consegna dai depositi d'intervento ;
- la natura e la quantità delle merci distribuite ai beneficiari, distinguendo le merci come tali da quelle sotto forma di prodotti trasformati ;
- il numero dei beneficiari nel corso dell'esercizio.

La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l'obiettivo previsto.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 3744/87 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.

[illegible]

*ALLEGATO II***SPESE DI TRASPORTO**

Carni bovine e burro :

- per i primi duecento chilometri : 20,00 ECU/t,
- per ogni chilometro supplementare oltre i duecento : 0,05 ECU/t.

Cereali e riso :

- per i primi duecento chilometri : 5,50 ECU/t,
- per ogni chilometro supplementare oltre i duecento : 0,02 ECU/t.

Olio d'oliva :

- per i primi duecento chilometri : 20,00 ECU/t,
- per ogni chilometro supplementare oltre i duecento : 0,04 ECU/t.

Latte in polvere :

- per i primi duecento chilometri : 10,00 ECU/t,
 - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento : 0,04 ECU/t.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****recante misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 19 al 23 ottobre 1992 per le importazioni in Portogallo di prodotti del settore lattiero-caseario in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1 e l'articolo 256, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3812/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi dei prodotti lattieri importati in Portogallo, in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3775/91 ⁽²⁾, ha stabilito i massimali indicativi per il 1992 per i prodotti del settore lattiero-caseario e ha previsto il frazionamento di tali massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a Dieci e in Spagna dal 19 al 23 ottobre 1992 per i formaggi di cui al codice NC 0406 90 23 riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il quarto trimestre 1992;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio ⁽³⁾, il disposto dell'articolo 252 dell'atto di adesione si applica, per quanto di ragione, alle importazioni in Portogallo di prodotti provenienti dalla Spagna;

considerando che a norma dell'articolo 250, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare,

secondo una procedura d'urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che, tenuto conto del numero delle domande presentate, è opportuno, in via conservativa, rilasciare i titoli MCS per la Comunità dei Dieci e per la Spagna limitatamente ad una percentuale dei quantitativi richiesti di formaggi di cui al codice NC 0406 90 23 e sospendere quindi il rilascio di nuovi titoli per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS di cui al regolamento (CEE) n. 3812/90, presentate nella Comunità dei Dieci e in Spagna dal 19 al 23 ottobre 1992 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattieri di cui al codice NC 0406 90 23 sono accolte nella misura del 91,8 %.

2. Il rilascio di titoli MCS per la Comunità dei Dieci e la Spagna è provvisoriamente sospeso fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti di cui al codice NC 0406 90 23.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3151/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3015/92 della Commissione ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania;

considerando che, per i cetrioli originari della Romania per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3015/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 305 del 21. 10. 1992, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3152/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 3053/92 che proroga per la seconda volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1991⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3053/92 della Commissione⁽⁵⁾ ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per certi cereali, quali il sorgo; che il motivo di tale sospensione consisteva nel rischio di massicce prefissazioni del prelievo all'importazione di tali cereali; che per quanto riguarda le importazioni di sorgo nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità di applicazione del regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1991⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3624/89⁽⁷⁾, tale rischio non sussiste grazie all'introduzione di un intervallo tra la presentazione della

domanda di titolo e il rilascio di quest'ultimo; che è pertanto opportuno ripristinare la fissazione anticipata del prelievo all'importazione di sorgo importato in Spagna nell'ambito del predetto regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3053/92 è sostituito dal seguente:

** Articolo 1*

A decorrere dal 23 ottobre 1992 è sospesa la fissazione anticipata del prelievo all'importazione dei cereali di cui al codice NC 1007 00 90, salvo nel caso di importazioni di sorgo in Spagna effettuata nel quadro del regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione⁽⁸⁾.

(⁸) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(³) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

(⁴) GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 1.

(⁵) GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 47.

(⁶) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

(⁷) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 50 000 tonnellate di semola di grano duro verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2804/92 ⁽⁵⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/92 ⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 ⁽¹¹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 26. 6. 1992, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁷⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	50,00
	02	20,00
1001 90 91 000	01	0
1001 90 99 000	04	67,00
	05	21,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	21,00
	02	20,00
1003 00 10 000	01	0
1003 00 90 000	04	65,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	04	78,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	108,00
1101 00 00 130	01	102,00
1101 00 00 150	01	94,00
1101 00 00 170	01	87,00
1101 00 00 180	01	81,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 500	01	108,00
1102 10 00 700	—	—
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 200	01	190,00 (3)
1103 11 10 400	01	120,00
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 200	01	108,00
1103 11 90 800	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Polonia.

(²) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

(³) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativo ad un quantitativo di 50 000 t di semola di grano duro a destinazione dei paesi terzi.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3154/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto

economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽⁴⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 100	126,08	1104 23 10 900	—
1102 20 10 300	108,07	1104 29 11 000	75,41
1102 20 10 900	—	1104 29 15 000	—
1102 20 90 100	108,07	1104 29 19 000	—
1102 20 90 900	—	1104 29 91 000	73,93
1102 30 00 000	—	1104 29 95 000	100,86
1102 90 10 100	108,29	1104 30 10 000	18,48
1102 90 10 900	73,63	1104 30 90 000	22,52
1102 90 30 100	211,64	1107 10 11 000	131,60
1102 90 30 900	—	1107 10 91 000	128,50
1103 12 00 100	211,64	1108 11 00 200	147,86
1103 12 00 900	—	1108 11 00 300	147,86
1103 13 10 100	162,11	1108 11 00 800	—
1103 13 10 300	126,08	1108 12 00 200	144,10
1103 13 10 500	108,07	1108 12 00 300	144,10
1103 13 10 900	—	1108 12 00 800	—
1103 13 90 100	108,07	1108 13 00 200	144,10
1103 13 90 900	—	1108 13 00 300	144,10
1103 14 00 000	—	1108 13 00 800	—
1103 19 10 000	100,86	1108 14 00 200	—
1103 19 30 100	111,89	1108 14 00 300	—
1103 19 30 900	—	1108 14 00 800	—
1103 21 00 000	75,41	1108 19 10 200	125,22
1103 29 20 000	73,63	1108 19 10 300	125,22
1103 29 30 000	—	1108 19 10 800	—
1103 29 40 000	—	1108 19 90 200	—
1104 11 90 100	108,29	1108 19 90 300	—
1104 11 90 900	—	1108 19 90 800	—
1104 12 90 100	235,16	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	188,13	1109 00 00 900	—
1104 12 90 900	—	1702 30 51 000	188,23
1104 19 10 000	75,41	1702 30 59 000	144,10
1104 19 50 110	144,10	1702 30 91 000	188,23
1104 19 50 130	117,08	1702 30 99 000	144,10
1104 19 50 150	—	1702 40 90 000	144,10
1104 19 50 190	—	1702 90 50 100	188,23
1104 19 50 900	—	1702 90 50 900	144,10
1104 19 91 000	—	1702 90 75 000	197,23
1104 21 10 100	108,29	1702 90 79 000	136,89
1104 21 10 900	—	2106 90 55 000	144,10
1104 21 30 100	108,29	2302 10 10 000	18,89
1104 21 30 900	—	2302 10 90 100	18,89
1104 21 50 100	144,38	2302 10 90 900	—
1104 21 50 300	115,50	2302 20 10 000	18,89
1104 21 50 900	—	2302 20 90 100	18,89
1104 22 10 100	188,13	2302 20 90 900	—
1104 22 10 900	—	2302 30 10 000	18,89
1104 22 30 100	199,89	2302 30 90 000	18,89
1104 22 30 900	—	2302 40 10 000	18,89
1104 22 50 000	—	2302 40 90 000	18,89
1104 23 10 100	135,09	2303 10 11 100	72,05
1104 23 10 300	103,57	2303 10 11 900	—

(1) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3155/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1992****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che

entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3630/91⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 40.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 ⁽²⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
2309 10 11 110	4,50
2309 10 13 110	4,50
2309 10 31 110	4,50
2309 10 33 110	4,50
2309 10 51 110	4,50
2309 10 53 110	4,50
2309 90 31 110	4,50
2309 90 33 110	4,50
2309 90 41 110	4,50
2309 90 43 110	4,50
2309 90 51 110	4,50
2309 90 53 110	4,50
2309 10 11 190	3,47
2309 10 13 190	3,47
2309 10 31 190	3,47
2309 10 33 190	3,47
2309 10 51 190	3,47
2309 10 53 190	3,47
2309 90 31 190	3,47
2309 90 33 190	3,47
2309 90 41 190	3,47
2309 90 43 190	3,47
2309 90 51 190	3,47
2309 90 53 190	3,47
2309 10 11 210	9,01
2309 10 13 210	9,01
2309 10 31 210	9,01
2309 10 33 210	9,01
2309 10 51 210	9,01
2309 10 53 210	9,01
2309 90 31 210	9,01
2309 90 33 210	9,01
2309 90 41 210	9,01
2309 90 43 210	9,01
2309 90 51 210	9,01
2309 90 53 210	9,01
2309 10 11 290	6,94
2309 10 13 290	6,94
2309 10 31 290	6,94
2309 10 33 290	6,94
2309 10 51 290	6,94
2309 10 53 290	6,94
2309 90 31 290	6,94
2309 90 33 290	6,94
2309 90 41 290	6,94
2309 90 43 290	6,94
2309 90 51 290	6,94
2309 90 53 290	6,94
2309 10 11 310	18,01
2309 10 13 310	18,01
2309 10 31 310	18,01
2309 10 33 310	18,01

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
2309 10 51 310	18,01
2309 10 53 310	18,01
2309 90 31 310	18,01
2309 90 33 310	18,01
2309 90 41 310	18,01
2309 90 43 310	18,01
2309 90 51 310	18,01
2309 90 53 310	18,01
2309 10 11 390	13,88
2309 10 13 390	13,88
2309 10 31 390	13,88
2309 10 33 390	13,88
2309 10 51 390	13,88
2309 10 53 390	13,88
2309 90 31 390	13,88
2309 90 33 390	13,88
2309 90 41 390	13,88
2309 90 43 390	13,88
2309 90 51 390	13,88
2309 90 53 390	13,88
2309 10 31 410	27,02
2309 10 33 410	27,02
2309 10 51 410	27,02
2309 10 53 410	27,02
2309 90 41 410	27,02
2309 90 43 410	27,02
2309 90 51 410	27,02
2309 90 53 410	27,02
2309 10 31 490	20,83
2309 10 33 490	20,83
2309 10 51 490	20,83
2309 10 53 490	20,83
2309 90 41 490	20,83
2309 90 43 490	20,83
2309 90 51 490	20,83
2309 90 53 490	20,83
2309 10 31 510	36,02
2309 10 33 510	36,02
2309 10 51 510	36,02
2309 10 53 510	36,02
2309 90 41 510	36,02
2309 90 43 510	36,02
2309 90 51 510	36,02
2309 90 53 510	36,02
2309 10 31 590	27,77
2309 10 33 590	27,77
2309 10 51 590	27,77
2309 10 53 590	27,77
2309 90 41 590	27,77
2309 90 43 590	27,77
2309 90 51 590	27,77
2309 90 53 590	27,77
2309 10 31 610	45,03
2309 10 33 610	45,03
2309 10 51 610	45,03
2309 10 53 610	45,03
2309 90 41 610	45,03
2309 90 43 610	45,03

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾
2309 90 51 610	45,03
2309 90 53 610	45,03
2309 10 31 690	34,71
2309 10 33 690	34,71
2309 10 51 690	34,71
2309 10 53 690	34,71
2309 90 41 690	34,71
2309 90 43 690	34,71
2309 90 51 690	34,71
2309 90 53 690	34,71
2309 10 51 710	54,04
2309 10 53 710	54,04
2309 90 51 710	54,04
2309 90 53 710	54,04
2309 10 51 790	41,65
2309 10 53 790	41,65
2309 90 51 790	41,65
2309 90 53 790	41,65
2309 10 51 810	63,04
2309 10 53 810	63,04
2309 90 51 810	63,04
2309 90 53 810	63,04
2309 10 51 890	48,59
2309 10 53 890	48,59
2309 90 51 890	48,59
2309 90 53 890	48,59

⁽¹⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

Per i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53, non figuranti nella tabella che precede non si applicano restituzioni.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

concernente la conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay

(92/509/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che è opportuno che la Comunità approvi l'accordo quadro di cooperazione con la Repubblica del Paraguay ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 25 dell'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita all'articolo 21 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. CURRY

⁽¹⁾ GU n. C 309 del 29. 11. 1991, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 363.

⁽³⁾ Vedi pagina 82 della presente Gazzetta ufficiale.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE
tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

dall'altra,

CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia che uniscono gli Stati membri della Comunità economica europea, in appresso denominata « Comunità », e la Repubblica del Paraguay, in appresso denominata « Paraguay »;

RIBADENDO l'importanza da essi attribuita ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici e al rispetto dei diritti dell'uomo;

TENENDO CONTO dei principi enunciati nella Dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990 e nel Comunicato di Lussemburgo del 27 aprile 1991, elaborati in comune dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dai paesi del Gruppo di Rio;

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e i suoi Stati membri sono disposti a contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali incontrati dal Paraguay al momento del ripristino della democrazia;

DATO CHE è nell'interesse di entrambe le parti instaurare vincoli contrattuali, al fine di sviluppare una cooperazione approfondita nei settori di importanza strategica per il progresso economico e sociale, nonché di intensificare e diversificare gli scambi commerciali ed incoraggiare i flussi di investimento;

VISTI i nuovi orientamenti della Comunità in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina;

CONSAPEVOLI di quanto sia importante far partecipare alla cooperazione le persone e le organizzazioni direttamente interessate, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li rappresentano;

CONSIDERANDO che il Paraguay ha avviato con l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay un vasto processo di integrazione regionale nel Cono Sud mediante il « mercato comune del Sud », in appresso denominato Mercosur, e che, per sostenere detto processo, la Comunità intende instaurare una cooperazione con ciascuno di questi paesi e con la nuova organizzazione regionale;

TENENDO CONTO della loro attuale o futura appartenenza all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e della necessità di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero e senza ostacoli,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

João de Deus PINHEIRO,

Ministro degli affari esteri della Repubblica portoghese, presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee;

Abel MATUTES,

Membro della Commissione delle Comunità europee;

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY:

Alexis FRUTOS VAESKEN,

Ministro degli affari esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Basi democratiche della cooperazione

Le relazioni di cooperazione tra la Comunità e il Paraguay e tutte le disposizioni del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali tanto della Comunità quanto del Paraguay.

Articolo 2

Sostegno al processo di democratizzazione

1. Le parti contraenti giudicano fondamentale il sostegno che la Comunità può dare per consolidare il processo di democratizzazione in Paraguay. A tale riguardo, la Comunità ribadisce la sua volontà di contribuire, nei limiti delle sue competenze e possibilità, a rafforzare le istituzioni democratiche paraguaiane.

2. Le parti decidono altresì di favorire, mediante iniziative appropriate, il ritorno in Paraguay delle persone che hanno dovuto lasciare il paese per motivi politici.

Articolo 3

Cooperazione economica

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei loro obiettivi economici a medio e lungo termine, le parti contraenti si impegnano ad instaurare la più vasta cooperazione economica possibile. Tale cooperazione è intesa in particolare a :

- a) promuovere la diversificazione dell'economia paraguaiana ;
- b) diversificare e rafforzare i legami economici tra le parti contraenti ;
- c) contribuire allo sviluppo delle loro economie ed al miglioramento dei rispettivi livelli di vita ;
- d) aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati ;
- e) creare condizioni favorevoli allo sviluppo del mercato occupazionale ;
- f) incentivare la cooperazione industriale e commerciale, in particolare tra le piccole e medie imprese ;
- g) sostenere l'inserimento del Paraguay nel Mercosur.

2. Le parti contraenti determineranno i settori della loro cooperazione economica e industriale, senza escluderne nessuno a priori e tenendo conto delle rispettive finalità, del reciproco interesse e delle rispettive competenze.

In base a quanto precede, questa cooperazione avrà luogo nei seguenti settori :

- a) servizi, compresi servizi finanziari, turismo, trasporti e telecomunicazioni ;
- b) proprietà intellettuale e industriale, norme e standard ;
- c) gestione delle risorse naturali e, in particolare, conservazione e sfruttamento razionale delle risorse forestali, compreso il rimboschimento ;
- d) tutela dell'ambiente ;
- e) agricoltura ;
- f) industria, sfruttamento delle risorse minerarie ed energia ;
- g) questioni economiche e monetarie.

3. Le azioni previste comprenderanno :

- a) conferenze e seminari ;
- b) missioni commerciali e industriali ;
- c) missioni di esplorazione, di investimento e di promozione di joint ventures ;
- d) visite e incontri di operatori economici ;
- e) organizzazione di settimane commerciali e di fiere generali e settoriali ;
- f) invio di esperti ;
- g) studi specifici ;
- h) servizi di consulenza e assistenza tecnica ;
- i) cooperazione tra istituzioni finanziarie ;
- j) la conclusione di convenzioni contro la doppia imposizione tra gli Stati membri della Comunità ed il Paraguay ;
- k) scambi di informazioni pertinenti, in particolare l'accesso alle banche dati esistenti o da creare ;
- l) la costituzione di reti di operatori economici, soprattutto nel settore industriale.

Articolo 4

Cooperazione nel settore agricolo

1. La Comunità e il Paraguay instaurano una cooperazione nel settore agricolo. A tale scopo esaminano con spirito di cooperazione e buona volontà :

- a) le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli ;
- b) le misure a carattere sanitario, fitosanitario e ambientale e le loro conseguenze, affinché non siano di ostacolo agli scambi, pur tenendo conto delle relative legislazioni in materia.

2. La Comunità contribuisce alle iniziative prese dal Paraguay per diversificare le sue esportazioni di prodotti agricoli.

Articolo 5

Cooperazione industriale

1. Le parti contraenti decidono di promuovere l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva del Paraguay nei settori dell'industria e dei servizi, orientando in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese e favorendo interventi volti ad agevolarne l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati ed alle tecnologie appropriate. Tali azioni potranno comprendere la creazione in comune di meccanismi e organismi adeguati.

2. Le parti contraenti decidono altresì di esaminare la possibilità di promuovere i progetti che potrebbero favorire l'integrazione armoniosa dell'industria paraguaiana nel Mercosur.

Articolo 6

Cooperazione in materia di ambiente

1. Le parti contraenti si impegnano ad instaurare una cooperazione in materia di tutela e di miglioramento ambientale onde risolvere i problemi provocati dalla contaminazione delle acque, del suolo e dell'aria, dall'erosione, dalla desertificazione e dal disboscamento, nonché dall'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. Esse favoriranno inoltre la conservazione produttiva della flora e della fauna forestali e fluviali nonché la conservazione delle foreste tropicali e dei parchi nazionali.

2. A tale fine, le parti contraenti cercheranno di realizzare azioni nel settore ambientale volte soprattutto a :

- a) creare e potenziare strutture pubbliche e private di tutela ambientale ;
- b) sviluppare e perfezionare le legislazioni, le norme e gli standard ;
- c) favorire la ricerca, la formazione e l'informazione nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ;
- d) eseguire studi e progetti e fornire assistenza tecnica ;
- e) organizzare incontri, seminari, workshop, conferenze e visite di funzionari, esperti, tecnici, dirigenti d'azienda ed altre persone che operano nel settore dell'ambiente.

Articolo 7

Investimenti

Le parti contraenti decidono :

- a) di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, l'incremento di investimenti reciprocamente vantaggiosi ;

- b) di adoperarsi per creare un contesto più favorevole agli investimenti degli Stati membri della Comunità e del Paraguay, in particolare mediante accordi per la promozione e la tutela degli investimenti in base ai principi della non discriminazione e della reciprocità.

Articolo 8

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti contraenti decidono di sostenere la promozione e lo sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche del Paraguay.

A tale scopo, si favorirà e si promuoverà la massima cooperazione tra gli organismi e/o le imprese specializzate delle parti contraenti, associando in particolare i loro centri di ricerca al fine di risolvere in comune i problemi di reciproco interesse.

2. Le parti contraenti determineranno di concerto i settori della cooperazione, senza escluderne nessuno a priori. Tra questi settori figureranno in particolare :

- a) il miglioramento delle capacità di ricerca ;
- b) lo sviluppo e la gestione delle politiche in materia di scienza e di tecnologia ;
- c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente ;
- d) l'utilizzazione razionale delle risorse naturali, soprattutto forestali ;
- e) l'integrazione e la cooperazione regionali per progetti scientifici o tecnologici ;
- f) la diffusione di informazioni e di conoscenze scientifiche e tecnologiche.

3. Le parti contraenti faciliteranno ed incoraggeranno le iniziative destinate a realizzare gli obiettivi della loro cooperazione, e in particolare :

- a) l'esecuzione in comune di progetti di ricerca da parte di centri specializzati e di altre istituzioni competenti delle due parti ;
- b) lo scambio di informazioni scientifiche, in particolare attraverso seminari, workshop, congressi, ecc. ;
- c) il sostegno al reinserimento in Paraguay di scienziati, tecnici ed esperti.

*Articolo 9***Trattamento della nazione più favorita**

Per le loro importazioni o esportazioni di merci, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

*Articolo 10***Importazione temporanea di merci**

Le parti contraenti si impegnano a prendere in considerazione l'esonero dai dazi e dalle imposte all'importazione temporanea nel loro territorio per le merci oggetto di convenzioni internazionali in materia e destinate ad essere riesportate.

*Articolo 11***Cooperazione commerciale**

1. Le parti contraenti decidono di sviluppare e diversificare al più alto livello possibile gli scambi commerciali, tenendo conto delle situazioni economiche rispettive e concedendosi le massime agevolazioni.

2. Le parti contraenti decidono di studiare i metodi e i mezzi per eliminare gli ostacoli non tariffari e paratariffari e, tenendo conto dei lavori realizzati in seno alle organizzazioni internazionali, si impegnano ad attuare una politica volta a:

- a) concedersi reciprocamente le massime agevolazioni per le transazioni commerciali;
- b) cooperare, a livello bilaterale e multilaterale, per risolvere i problemi di interesse comune, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e industriale e alle denominazioni d'origine, nonché ai prodotti di base, ai prodotti semilavorati e ai prodotti finiti;
- c) agevolare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, anche a livello di formazione professionale, lo snellimento delle procedure e l'individuazione delle infrazioni alle normative doganali;
- d) tener conto degli interessi rispettivi in materia di accesso alle risorse, di trasformazione delle stesse e di accesso ai loro mercati per i prodotti delle parti contraenti;
- e) promuovere i contatti tra gli operatori economici in modo da diversificare ed aumentare le correnti di scambio;
- f) studiare, raccomandare e applicare misure di promozione commerciale tali da incentivare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni;
- g) tener conto, nella misura del possibile, del parere dell'altra parte contraente in merito ai provvedimenti

che potrebbero avere un effetto negativo sugli scambi commerciali reciproci.

*Articolo 12***Cooperazione in materia di pubblica amministrazione**

1. Le parti contraenti collaboreranno ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore della pubblica amministrazione a livello nazionale e regionale, ristrutturando in particolare l'amministrazione centrale.

2. Per realizzare questi obiettivi, le parti contraenti promuoveranno, tra l'altro:

- l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione per funzionari e impiegati di istituzioni e amministrazioni pubbliche;
- il miglioramento delle attrezzature delle istituzioni e amministrazioni pubbliche.

*Articolo 13***Cooperazione in materia di informazione, comunicazione e cultura**

1. Le parti contraenti instaureranno una cooperazione anche in materia di informazione e di comunicazione, tenendo conto della dimensione culturale delle loro relazioni.

2. Tale cooperazione mirerà, tra l'altro, a preservare i beni storici e culturali.

*Articolo 14***Formazione**

1. Le azioni di cooperazione realizzate nell'ambito dell'accordo comprenderanno i necessari elementi di formazione.

2. Le azioni di formazione si rivolgeranno in via prioritaria ai formatori, docenti e dirigenti che svolgono già mansioni di responsabilità in imprese, amministrazioni, servizi pubblici ed altri organismi economici e sociali.

3. Le parti contraenti prenderanno anche in considerazione la possibilità di attuare programmi specifici di formazione al fine di rafforzare le istituzioni democratiche in Paraguay.

*Articolo 15***Cooperazione nel settore della pubblica sanità**

Le parti contraenti decidono di cooperare nel settore della pubblica sanità, al fine di migliorare il tenore e le condizioni di vita, specialmente per le fasce più sfavorite della popolazione.

A tale scopo, le parti si impegnano ad incentivare la ricerca comune, i trasferimenti di tecnologia, gli scambi di esperienze e l'assistenza tecnica, attuando in particolare misure connesse:

- alla gestione e amministrazione dei servizi competenti;
- all'organizzazione di incontri scientifici e agli scambi di esperti;
- all'attuazione di programmi di formazione professionale;
- ai programmi e progetti volti a migliorare le condizioni sanitarie e sociali in ambiente urbano e rurale.

Articolo 16

Cooperazione in materia di lotta contro la droga

1. Le parti contraenti si impegnano, conformemente alle rispettive legislazioni, a coordinare ed intensificare le loro iniziative volte a prevenire e a ridurre la produzione, il traffico illecito e il consumo di droga.

2. La cooperazione comprenderà, tra l'altro:

- progetti di formazione, istruzione, cura e disintossicazione dei tossicomani, compreso il loro reinserimento nella vita attiva e sociale;
- programmi e progetti di ricerca;
- misure che offrano opportunità economiche alternative;
- scambi di qualsiasi informazione pertinente, comprese le misure relative al riciclaggio del denaro.

3. Potranno partecipare al finanziamento delle summenzionate iniziative le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni nazionali, regionali e internazionali, in collaborazione con il governo della Repubblica del Paraguay e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.

Articolo 17

Cooperazione in materia di turismo

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti promuovono lo sviluppo della cooperazione turistica mediante azioni specifiche tra cui, in particolare:

- gli scambi di funzionari ed esperti in materia di turismo, nonché di informazioni e statistiche turistiche, e il trasferimento tecnologico;
- le attività volte a promuovere il flusso dei turisti e gli investimenti nel settore;
- il sostegno alle azioni di formazione, in particolare per il funzionamento e la gestione degli alberghi;

— la partecipazione comune a fiere ed esposizioni destinate ad incrementare i flussi turistici.

Articolo 18

Cooperazione ed integrazione regionali

1. La cooperazione tra le parti contraenti potrà comprendere azioni realizzate nell'ambito di accordi di cooperazione o di integrazione con paesi terzi della stessa regione.

2. Senza escludere a priori nessun settore, si prenderanno in considerazione soprattutto le azioni riguardanti:

- a) la cooperazione ambientale a livello regionale;
- b) lo sviluppo del commercio interregionale;
- c) il potenziamento delle istituzioni regionali e il sostegno alla realizzazione di politiche e attività comuni;
- d) le comunicazioni regionali, soprattutto fluviali.

Articolo 19

Cooperazione allo sviluppo

1. Al fine di consolidare e accelerare lo sviluppo economico e sociale del Paraguay, la Comunità concederà aiuti nel quadro dei suoi programmi a favore dei paesi in via di sviluppo.

2. Si attribuirà particolare importanza allo sviluppo rurale, compreso lo sviluppo rurale integrato, alle azioni comuni di formazione, alle attività volte a migliorare l'autosufficienza alimentare, l'occupazione, gli alloggi in ambiente urbano e rurale e a promuovere le organizzazioni di base.

Articolo 20

Mezzi per realizzare la cooperazione

Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le parti contraenti utilizzeranno, secondo le loro disponibilità e i rispettivi meccanismi, i mezzi adeguati, compresi quelli finanziari.

Articolo 21

Commissione mista di cooperazione

1. È istituita una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti della Comunità e del Paraguay. La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e ad Asunción, a una data e secondo un ordine del giorno stabiliti di comune accordo. È possibile convocare riunioni straordinarie previo accordo di entrambe le parti.

2. La commissione mista garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. A tal fine, i suoi compiti consistono, in particolare, nel:

- a) prevedere misure atte a sviluppare e a diversificare gli scambi, secondo le finalità del presente accordo;
- b) scambiare opinioni su qualsiasi questione di interesse comune relativa agli scambi e alla cooperazione, compresi i programmi futuri e i mezzi disponibili per la loro realizzazione;
- c) formulare raccomandazioni per favorire l'espansione degli scambi e l'intensificarsi della cooperazione, tenendo conto altresì del necessario coordinamento delle iniziative previste;
- d) formulare, in generale, raccomandazioni per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

3. La commissione mista può creare sottocommissioni specializzate e gruppi di lavoro per coadiuvarla nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 22

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e tutte le azioni intraprese nel suo ambito lasciano totalmente impregiudicate le competenze degli Stati membri delle Comunità per intraprendere azioni bilaterali con il Paraguay nel quadro della cooperazione economica con questo paese e concludere, eventualmente, con esso nuovi accordi di cooperazione economica.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, qualora esse siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e il Paraguay.

Articolo 23

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità econo-

mica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica del Paraguay.

Articolo 24

Clausola evolutiva

1. Le parti contraenti possono ampliare di concerto il presente accordo onde potenziare la cooperazione e completarla mediante accordi relativi a specifici settori o attività, conformemente alle rispettive legislazioni.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può presentare proposte onde ampliare il campo di applicazione della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

Articolo 25

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza.

Articolo 26

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 27

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εἰς πίστωση των ανωτέρω, οἱ υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι ἔθεσαν τῆς υπογραφῆς τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blikke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Hecho en Bruselas, el tres de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje februar nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am dritten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.

Done at Brussels on the third day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Bruxelles, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Fatto a Bruxelles, addì tre febbraio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brussel, de derde februari negentienhonderd tweeënnegentig.

Feito em Bruxelas, em três de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'J. G. ...', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Por el Gobierno de la República del Paraguay
For regeringen for Republikken Paraguay
Für die Regierung der Republik Paraguay
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Παραγουάης
For the Government of the Republic of Paraguay
Pour le gouvernement de la république du Paraguay
Per il governo della Repubblica del Paraguay
Voor de Regering van de Republiek Paraguay
Pelo Governo da República do Paraguai



*ALLEGATO I***Scambio di lettere in materia di trasporti marittimi***Lettera n. 1*

Signor,

In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Paraguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più profonda stima.

*A nome del
Consiglio delle Comunità europee*

Lettera n. 2

Signori,

Mi prego comunicar Loro di aver ricevuto la Loro lettera in data odierna così redatta :

« In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Paraguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista. »

Mi prego comunicar Loro che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Vogliano gradire, Signori, l'espressione della mia più profonda stima.

*Per il
governo della Repubblica del Paraguay*

*ALLEGATO II***Dichiarazione unilaterale della Comunità sul sistema delle preferenze tariffarie generalizzate**

La Comunità conferma l'importanza da essa attribuita al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, istituito conformemente alla risoluzione n. 21 (II) della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

Per consentire al Paraguay di sfruttare appieno il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate da essa instaurato a norma della suddetta risoluzione, la Comunità europea è disposta ad esaminare i suggerimenti di questo paese.

Inoltre, la Comunità organizzerà seminari di informazione in Paraguay per far sì che gli amministratori e gli operatori economici di questo paese abbiano una maggiore conoscenza del sistema da essa instaurato.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione tra la Repubblica del Paraguay e la Comunità economica europea, firmato a Bruxelles in data 3 febbraio 1992 ⁽¹⁾

La notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione summenzionato è stata ultimata in data 28 ottobre 1992, e l'accordo entrerà pertanto in vigore, conformemente all'articolo 25, il 1° novembre 1992.

⁽¹⁾ Vedi pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1364/91 della Commissione, del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 130 del 25 maggio 1991)

Pagina 25, allegato II, codici NC ex capitolo 62, colonna « Designazione dei prodotti », colonna « Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari »:

anziché:

• ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	Fabbricazione a partire da filati
	— finiti o completi — non finiti o incompleti	Confezione completa (*) Fabbricazione a partire da filati »

leggi:

• ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	
	— finiti o completi — non finiti o incompleti	Confezione completa (*) Fabbricazione a partire da filati »

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3004/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settantottesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 301 del 17 ottobre 1992)

A pagina 30:

- l'articolo 2 va soppresso;
- l'articolo 3 diventa articolo 2.